Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Mercoledì 28 dicembre | Numero 304

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . L. 65
» » semestre . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO. — AVVISO DI CORTE.
Errata-corrige.
REGIO DECRETO-LEGGE *24 novembre 1921, n.* 1835, *che reca norme per disciplinare la eventuale cessione a stranieri, di aziende, partecipazioni finanziarie, e ogni altra cointeressenza in imprese estere, acquistate, o in forza del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, da cittadini del Regno o delle Colonie italiane, da Società italiane o da altri Enti in genere.*
REGIO DECRETO-LEGGE *15 dicembre 1921, n.* 1857, *che sopprime gli aumenti per i viaggi domenicali sulle ferrovie dello Stato di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 410, ed al Regio decreto-legge 7 settembre 1920, n. 1299.*
REGIO DECRETO *27 novembre 1921, n.* 1853, *concernente il passaggio di tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dello stato maggiore del R. esercito, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.*
REGI DECRETI *nn.* 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822, 1836 *e* 1854, *riflettenti : applicazioni di tasse d'esercizio e di tasse di soggiorno, erezioni in Ente morale, istituzione di posto di ruolo, modificazione di statuto e riordinamento di scuola.*

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 10.30, in udienza solenne, il sig. Don Alfonso Burgos, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica di Panama.

Roma, 28 dicembre 1921.

Errata-corrige.

A pagina 1804 della *Gazzetta ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1921 sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

1. Alla 14ª intestazione che dice: « 3,50 0/0 739316 solo certificato di usufrutto alla proprietà Leicaster Infarmary, deve dire Leicaster Infirmary.

2. Alla 30ª intestazione che dice: « 3,50 0/0 214632 - Fossati Rosa *fu* Felice, deve dire *di* Felice ».

3. Alla 31ª intestazione che dice: « cons. 5 0/0 - 231536 - Porro Alessandrina L. *7*, la rendita deve dire L. *70* ».

4. All'ultima intestazione che dice: « cons. 5 0/0 - 92836 - Rubino Cesare, ecc., la rendita non si capisce e deve dire L. *8000* ».

Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n 1835, *che reca norme per disciplinare la eventuale cessione a stranieri, di aziende, partecipazioni finanziarie, e ogni altra cointeressenza in imprese estere, acquistate, o in forza del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, da cittadini del Regno o delle Colonie italiane, da Società italiane o da altri Enti in genere.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, portante divieto agli Istituti e ai cittadini italiani di contrarre prestiti e di assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, senza il consenso preventivo del Governo;

Ritenuta la necessità di estendere con opportune cautele il predetto regime, quando l'interesse dell'eco-

nomia nazionale lo esiga, anche alle operazioni di cessione e di alienazione a qualsiasi titolo, di aziende acquistate all'estero, o di partecipazioni finanziarie, o di ogni altra forma di cointeressenza in imprese estere;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri della giustizia e degli affari del culto e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aziende, le partecipazioni finanziarie e ogni altra cointeressenza in imprese estere che un cittadino del Regno o delle colonie italiane, o una Società italiana, anche avente solo esistenza di fatto, o qualunque altro Ente italiano abbiano acquistato o in virtù del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, non possono essere cedute a stranieri, se non previo consenso del Ministero del tesoro di concerto con quello del commercio.

In caso d'inosservanza della precedente disposizione il cittadino, Società od Ente responsabile è passibile di confisca dei proprî beni fino a un importo equivalente al valore dei beni ceduti o al ricavato effettivo o presunto dalla cessione.

L'accertamento e la conseguente confisca sono eseguiti a carico solidale del titolare dell'operazione e di ciascuna delle persone che vi abbiano preso parte, anche come semplici intermediari. La responsabilità delle Società o degli altri Enti, si estende anche ai loro amministratori e sindaci personalmente.

Le persone responsabili saranno inoltre punite a termini dell'art. 434 del Codice penale e, ove occorra, anche con l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2.

Spetta al Governo del Re la priorità dell'acquisto delle partecipazioni italiane all'estero, di cui al presente decreto, al prezzo da concordarsi fra le parti o altrimenti da fissarsi da tre periti, due dei quali da nominarsi rispettivamente dal ministro del commercio e dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 3

Qualunque atto di cessione di aziende o di partecipazioni finanziarie o di cointeressenza in imprese estere che sia stato compiuto da un cittadino o da una Società per azioni o da altro italiano prima dell'entrata in vigore del presente decreto, qualora si riconosca contrario all'interesse della nazione, potrà dal ministro d'industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, essere dichiarato privo di efficacia giuridica.

In ogni caso le persone di cui nel presente articolo saranno responsabili dei danni derivati e derivabili dalla operazione annullata

Art 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 15 dicembre 1921, n. 1857, ***che sopprime gli aumenti per i viaggi domenicali sulle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 410 ed al Regio decreto-legge 7 settembre 1920, n. 1299.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto l'ultimo capoverso dell'art. 62 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con Regio decreto 26 giugno 1919, n. 728;

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 410;

Visto il Regio decreto-legge 7 settembre 1920, numero 1299;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi gli aumenti sui prezzi dei biglietti per viaggi domenicali sulle ferrovie dello Stato di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 410, e al R decreto-legge 7 settembre 1920, n. 1299.

Nulla è innovato nei riguardi dell'applicazione delle quote addizionali festive alle ferrovie esercitate dall'industria privata, alle tramvie a trazione meccanica ed alle linee di navigazione interna con battello a motore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art 3

Il presente decreto entrerà in vigore dal a domenica successiva al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 27 novembre 1921, n. 1853, *concernente il passaggio di tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dello stato maggiore del R. esercito, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'Amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con Nostro decreto del 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto-legge del 20 aprile 1920, n. 451, che approva l'ordinamento provvisorio del R esercito, modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Visto il R. decreto 26 giugno 1921, n. 871, relativo all'amministrazione dello stato maggiore e delle grandi unità del R. esercito;

Visto il R decreto del 21 aprile 1921, n. 655 col quale gli uffici dipendenti dal capo di stato maggiore del R. esercito passano a far parte del Ministero della guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione dello stato maggiore del R. esercito sono dal 1° luglio 1921, assunte dall'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 2

Per la liquidazione delle pendenze e per la resa delle contabilità del predetto Consiglio a tutto il 30 giugno 1921 è costituito un Consiglio d'amministrazione, che funzionerà come ufficio stralcio dal 1° luglio 1921, composto dei seguenti ufficiali designati dal Ministero:

un ufficiale superiore d'amministrazione, presidente e relatore;

un ufficiale inferiore, membro;

un ufficiale inferiore d'amministrazione, direttore dei conti, segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GASPAROTTO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1802. **Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà** al comune di Gerenzano (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1803. **Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà** al comune di Chiari (Brescia) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1804. **Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà** al comune di Villa San Fiorano (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1805 Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Arcisate (Como), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1806 Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1807 Regio decreto 27 novembre 1921 col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Caneva di Sacile (Udine) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000

N. 1808. Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sesto San Giovanni (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000

N. 1809. Regio decreto 27 novembre 1921 col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di S. Vittoria d'Alba (Cuneo), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1810 Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gessate (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1811. Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Brindisi (Lecce) di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1812. Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Villa d'Almè (Bergamo) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L 4000.

N. 1813. Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Porto Valtravaglia (Como) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1816. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la fondazione « Diaz » per i ciechi di guerra del Piemonte, con sede in Torino, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1817 Regio decreto 8 novembre 1921 col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Campodolcino (Sondrio), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1818. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Acquasanta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni il regolamento.

N. 1819. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, a decorrere dal 1° ottobre 1921, viene istituito un posto di segretario di ruolo nel R. liceo-ginnasio di Lucca.

N. 1820. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Magognino (Novara), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1822. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene modificato lo statuto dell' « Alleanza Napoletana dei consumi », con sede in Napoli.

N. 1836. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e del commercio, la R. scuola di arte applicata all'industria in Cascina, viene riordinata quale scuola professionale ad orario ridotto con la denominazione di Regia scuola di disegno professionale.

N. 1854. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Greve (Firenze), viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.